



ATTI AMMINISTRATIVI

*Giornale Dir. Amm., 2011, 1, 83 (nota a sentenza)***PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI NATURA MERAMENTE CONFERMATIVA**Carbone Luigi ; Vicario Renata ^(*)

Cons. Stato Sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6878

Il comune di Bari nega ad una fondazione, già titolare di concessione edilizia per la realizzazione di un centro sociale, l'approvazione di una variante edilizia al progetto. Detta deliberazione, sospesa in via cautelare dal Tar Puglia, viene peraltro confermata da un secondo provvedimento di analogo segno. L'interessata promuove nuovo ricorso al medesimo Tar, il quale dichiara improcedibile il primo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata la prima delibera sostituita da una successiva, e respinge il secondo ricorso per infondatezza nel merito.

Il Consiglio di Stato, invece, adito in appello dalla fondazione, accoglie il gravame ritenendo illegittime dette delibere, e precisa altresì che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare il primo ricorso ammissibile, ed inammissibile il secondo, in quanto diretto nei confronti della successiva deliberazione, meramente confermativa della precedente.

In via preliminare, la IV Sezione censura la tesi prospettata dal giudice di prime cure relativamente all'improcedibilità del ricorso proposto avverso la prima deliberazione comunale. Al riguardo, il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza sui provvedimenti confermativi, secondo la quale il provvedimento amministrativo ha natura meramente confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate. Laddove invece l'amministrazione conduce un'ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell'assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento autonomamente impugnabile, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere (sez. IV, n. 7732/2009; sez. V, n. 8853/2009; sez. VI, n. 5440/2009).

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato rileva che il tenore testuale della seconda deliberazione impugnata rende evidente che il comune si è limitato a confermare il proprio operato, senza procedere ad alcun riesame della vicenda. Ne consegue l'ammissibilità del primo ricorso e l'improcedibilità dell'impugnazione della seconda delibera, meramente confermativa della prima.

Nel merito, il Collegio ritiene illegittima la decisione del comune di non approvare la variante edilizia al progetto già assentito, in quanto la modifica proposta è in realtà una mera variante tecnica che non comporta una modifica sostanziale dei parametri urbanistici che potrebbe eventualmente giustificare una diversa valutazione dell'amministrazione.

^(*) Con la collaborazione di Monica Cappelletti e Federica Cattani.



T.A.R. Toscana Firenze Sez. II Sent., 28/03/2012, n. 624
Ma.Pa.Sa. c. A.S.L. n. 4 - Prato e altri

ATTI AMMINISTRATIVI

Atti amministrativi
in genere
confermativi o non

ATTI AMMINISTRATIVI - Atto meramente confermativo

Un atto amministrativo non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un precedente, quando la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione.

FONTI

Massima redazionale, 2012

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati



LEGGI D'ITALIA Legale

T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I Sent., 16/10/2012, n. 425
Ma. .S.p.A. e altri c. Asl 105 - Pescara e altri

ATTI AMMINISTRATIVI

Atti amministrativi
confermativi o non

ATTI AMMINISTRATIVI - Atto meramente confermativo

Al fine di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, non potendosi considerare meramente confermativo rispetto ad uno precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Di conseguenza, l'atto successivo deve ritenersi quale meramente confermativo (c.d. conferma impropria) quando l'Amministrazione, nel riesaminare la legittimità dell'atto impugnato, si sia limitata a rappresentare l'esistenza del suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

FONTI

Massima redazionale, 2012

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati



EDILIZIA E URBANISTICA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PROFESSIONI INTELLETTUALI

Giur. It., 1999, 5 (nota a sentenza)

[Nota sulla distinzione tra atti «meramente confermativi» ed atti di «conferma»]

Cons. Stato Sez. V, 13 gennaio 1999, n. 25

Il Consiglio di Stato, con la decisione in epigrafe, ha fatto applicazione di principi ormai consolidati sia per quanto concerne la distinzione tra atti «meramente confermativi» ed atti di «conferma», sia per quanto riguarda la permanenza o meno dell'interesse a ricorrere in presenza di un nuovo provvedimento, sostitutivo del primo, non satisfattivo della pretesa del ricorrente.

Nella fattispecie il Comune di Scorzè aveva sostituito un provvedimento di diniego di concessione edilizia, peraltro viziato da incompetenza in quanto emesso dall'assessore in difetto di espressa menzione della delega sindacale, con un nuovo provvedimento il quale non solo lo emendava da quest'ultimo vizio (come consentito anche in pendenza di ricorso dall' *art. 6 della L. 18 marzo 1968, n. 249* - cfr. Cons. giust. Amm. Sicilia, Sez. giurisd., 28 novembre 1996, n. 415, in *Giust. Amm. Siciliana*, 1997, 74), ma ha comportato una nuova valutazione dell'istanza.

Dal punto di vista terminologico va sottolineato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è assestata nel senso di definire di «conferma» l'atto conseguente ad una rivalutazione e ad una nuova istruttoria, e «meramente confermativo» l'atto che costituisce una semplice reiterazione o riproduzione del precedente. In particolare, l'atto «meramente confermativo» si ha nell'ipotesi in cui l'amministrazione si limiti a constatare che le ragioni poste a base dell'adozione del precedente atto erano già state esaminate e ponderate in quel procedimento. Al contrario, si ha «conferma» quando l'amministrazione, anziché limitarsi ad una constatazione di fatto, inizi un vero e proprio procedimento di riesame, valutando e ponderando nuovamente gli elementi acquisiti nel procedimento, acquisendone di nuovi se del caso e poi pervenga alle stesse conclusioni cui era giunta precedentemente, ma con diversa motivazione.

Di conseguenza, la sopravvenienza di un nuovo provvedimento a carattere «confermativo», che supera quindi il precedente, rende improcedibile il ricorso originariamente proposto avverso il primo atto, in quanto nessun vantaggio trarrebbe il ricorrente dal suo annullamento, concentrandosi il suo interesse nell'annullamento del secondo.

Specularmente, ove il nuovo atto fosse «meramente confermativo»

del precedente, sussisterebbe l'interesse a coltivare il ricorso originariamente proposto avverso l'atto del quale il secondo costituisca mera reiterazione, in quanto, in caso di illegittimità del primo, il secondo risulterebbe affetto da invalidità caducante. Per altro verso, ove il primo atto non sia stato tempestivamente impugnato, un'eventuale ricorso avverso il secondo si renderebbe inammissibile in quanto non idoneo alla rimozione del primo.

Circa le questioni trattate cfr.: Cons. giust. amm. Reg. sic, 21 dicembre 1998, n. 680, in *Cons. Stato*, 1998, 2022; Id., 21 dicembre 1998, n. 682, *ivi*, 1998, 2022; Cons. di Stato, Sez. IV, 27 novembre 1998, n. 1637, *ivi*, 1998, 1753; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 13 agosto 1998, n. 311, in *Trib. Amm. Reg.*, 1998, 3735; Cons. di Stato, Sez. IV,

14 aprile 1998, n. 610, in *Foro Amm.*, 1998, 1028; Id., Ad. plen., 24 luglio 1997, n. 15, in *Giur. It.*, 1998, 592; Cons. giust. amm. Reg. sic, Sez. giurisd., 5 maggio 1997, n. 61, in *Cons. Stato*, 1997, I, 880; Cons. di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 1997, n. 103, in *Foro Amm.*, 1997, 438; Id, Sez. IV, 6 agosto 1997, n. 769, in *Foro Amm.*, 1997, 1949; Cons. giust. amm. Reg. sic, 28 novembre 1996, n. 415, in *Giust. Amm. Siciliana*, 1997, 74; T.A.R. Calabria, Sez. Catanzaro, 11 settembre 1996, n. 703, in *Trib. Amm. Reg.*, 1996, I, 4316; Cons. di Stato, Sez. V, 28 dicembre 1996, n. 1614, in *Foro Amm.*, 1996, II, 3331; T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 aprile 1996, n. 863, in *Trib. Amm. Reg.*, 1996, I, 1772; Cons. di Stato, Sez. IV, 30 settembre 1996, n. 1071, in *Foro Amm.*, 1996, II, 2617; Id., Sez. V, 24 maggio 1996, n. 592, in *Giur. It.*, 1996, III, 1, 580; Id., Sez. V, 22 marzo 1995, n. 454, *ivi*, 1996, III, 1, 34; T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 28 novembre 1995, n. 1244, in *Trib. Amm. Reg.*, 1996, I, 121; Id. Valle d'Aosta, 20 novembre 1995, n. 172, in *Foro Amm.*, I, 1996, 1312; Cons. di Stato, Sez. V, 8 settembre 1995, n. 1295, in *Giur. It.*, 1996, III, 1, 63.

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati



LEGGI D'ITALIA Legale

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 19/06/2019, n. 3365

V.I. S.p.A. c. Comune di Napoli

ATTI AMMINISTRATIVI

Atti amministrativi
confermativi o non

Atti amministrativi - Atto confermativo

Nell'ambito dell'esercizio dell'azione amministrativa, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

FONTI

Massima redazionale, 2019

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati



LEGGI D'ITALIA Legale

Cons. Stato Sez. V, 13/11/2019, n. 7804

M.E. s.r.l. c. Comune di Orsara di Puglia e altri

ATTI AMMINISTRATIVI

Atti amministrativi
confermativi o non

Atti amministrativi - Atto confermativo

Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo e perciò non impugnabile o di conferma in senso proprio e quindi autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria ed una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in giuoco, ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

FONTI

Massima redazionale, 2019

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati



LEGGI D'ITALIA Legale

T.A.R. Puglia Bari Sez. III Sent., 24/09/2014, n. 1123

Dcf Eco.Trans.De.Co. S.r.l. c. Commissione Paesaggistica Intercomunale Comuni di Lesina, Apricena e Poggio Imperiale e altri

ATTI AMMINISTRATIVI

Atti amministrativi
confermativi o non

ATTI AMMINISTRATIVI - Atto confermativo

L'impugnazione dell'atto amministrativo meramente confermativo è inammissibile perché altrimenti si riaprirebbero i termini di impugnazione del primo provvedimento, ma quando il nuovo provvedimento rinnova la lesione sulla base di un diverso procedimento e di diverse valutazioni il soggetto leso può impugnarlo (Legge n. 241/1990).

FONTI

Massima redazionale, 2014

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati